

NEWSLETTER N° 17/20

Milano, 15 settembre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 104/2020 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 104/2020, meglio noto come “**Decreto Agosto**”. Di seguito si analizzano le principali disposizioni di interesse fiscale.

INDICE

1. [Misure a sostegno e rilancio dell’economia](#)
2. [Misure fiscali](#)

..*.*.*.*.*.*

PARTE I: MISURE A SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

1. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Il Decreto, al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione, introduce un contributo a fondo perduto riconosciuto a fronte del sostenimento di spese documentate per l'acquisto di prodotti agricoli, alimentari e viticoli, anche DOP e IGP.

➤ A chi spetta

Alle **imprese** in attività al 15.08.2020 e svolgenti una delle seguenti attività in via prevalente:

- ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11);
- mensa (codice ATECO 56.29.10);
- catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.20).

➤ Requisito di accesso al contributo

L'ammontare del fatturato o dei corrispettivi medi dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020** deve essere **inferiore ai $\frac{3}{4}$** del fatturato o dei corrispettivi medi del corrispondente periodo del 2019.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019, a prescindere dall'ammontare del fatturato o dei corrispettivi.

➤ Ammontare dell'erogazione

Il contributo viene erogato in **due tranches**:

- Un anticipo pari al **90% degli acquisti effettuati** e comprovati dalla relativa documentazione fiscale;
- Il restante **10% (saldo)** verrà erogato in un secondo momento, previa presentazione della quietanza di pagamento.

Il contributo in oggetto non concorre a formare base imponibile IRES e IRAP ed è erogato nei limiti degli "aiuti de minimis" previsti in ambito UE. Inoltre, è escluso dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate presentano una apposita istanza secondo le modalità che verranno definite da un decreto attuativo di prossima emanazione.

2. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Il Decreto Agosto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti che esercitano attività di impresa nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

➤ Requisito soggettivo

I destinatari del contributo sono i soggetti che esercitano attività di impresa di vendita di beni o servizi destinati al pubblico in zone che rilevano una forte presenza di turisti. In particolare, i beneficiari sono individuati a seconda dei seguenti flussi turistici:

- Se l'attività è svolta in capoluoghi di provincia, occorre che dall'ultima rilevazione da parte delle pubbliche amministrazioni risultino presenze turistiche di cittadini esteri **almeno pari a 3 volte il numero dei residenti**;
- Se l'attività è svolta in capoluoghi di città metropolitane, occorre che si siano registrate presenze turistiche di cittadini esteri **almeno pari al numero dei residenti**;
- Per i soggetti esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale è individuato con riferimento all'intero territorio dei Comuni in esame.

➤ Requisito oggettivo

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2020** degli esercizi beneficiari deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti a **giugno 2019**.

➤ Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2019**, come segue:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti aventi i requisiti, per un importo comunque non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi si applicano anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo in esame non è cumulabile con quello previsto per la filiera della ristorazione di cui si è trattato al punto 1.

3. Superbonus 110%: semplificazione procedimenti assemblee condominiali (art. 63)

Il Decreto Agosto semplifica l'iter di deliberazione condominiale degli interventi per cui spetta il cd. "superbonus" (art. 119 del D.L. "Rilancio", n. 34/2019). Infatti, per conseguire l'approvazione degli interventi

sarà sufficiente conseguire il voto favorevole della **maggioranza degli intervenuti** e che essi rappresentino almeno **1/3 del valore dell'edificio**.

4. Proroga moratoria per le PMI (art. 65)

Per sostenere le PMI danneggiate dal COVID-19, con il Decreto Agosto vengono **prorogati al 31 gennaio 2021** i termini inizialmente fissati al 30 settembre 2020 dall'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020, con riferimento a:

- Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.20 o al 17.03.2020 → gli importi accordati rimarranno invariati fino al 31 gennaio 2021;
- Prestiti non rateali con scadenza entro il 29.09.2020 → le condizioni contrattuali resteranno invariate sino al 31 gennaio 2021;
- Mutui e altri finanziamenti rateali → il pagamento delle rate in scadenza al 29.09.2020 è sospeso fino al 31 gennaio 2021.

5. Proroga credito d'imposta sulle locazioni (art. 77)

Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 28 del D.L. Rilancio, n. 34/2020, per i canoni di locazione di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, è **esteso anche al mese di giugno 2020** (e luglio, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

6. Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78)

La **seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU), scadente il 16 dicembre 2020, **non è dovuta, solo per l'anno 2020**, per i seguenti immobili:

- a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali;
- b) Immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (cioè gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari degli stessi immobili siano anche i gestori delle attività appena menzionate);
- c) Immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) Immobili che rientrano nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e locali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Solo con riferimento agli immobili di cui alla lettera d), l'IMU non è dovuta nemmeno per gli anni 2021 e 2022.

7. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)

Il Decreto Agosto introduce un contributo sotto forma di credito di imposta per gli interventi di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

La platea dei beneficiari è estesa anche a:

- Strutture esercenti attività agrituristica;
- Stabilimenti balneari;
- Strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito è riconosciuto nella misura del **65%** per i periodi d'imposta **2020 e 2021**.

8. Credito d'imposta per investimenti nel settore sportivo (art. 81)

Al fine di promuovere la ripresa del settore dello sport, il Decreto Agosto riconosce un credito di imposta pari al **50%** degli investimenti pubblicitari effettuati a favore di:

- i) Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- ii) società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile **con ricavi nel 2019 compresi tra 200.000 euro e 15.000.000 di euro.**

Quanto alle caratteristiche dell'investimento:

- deve essere effettuato nella finestra temporale dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
- l'ammontare complessivo è uguale o superiore a 10.000 euro;
- il versamento deve essere effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.

Le risorse complessivamente stanziare per questa misura ammontano a 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una apposita istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità ancora da definire. Il credito si applica nel rispetto dei limiti degli "*aiuti de minimis*" previsti in ambito UE.

PARTE II: MISURE FISCALI

1. Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi (art. 97)

I versamenti sospesi dagli **artt. 126 e 127 del D.L. Rilancio n. 34/2020** possono essere regolarizzati senza l'applicazione di sanzioni o interessi nelle seguenti modalità:

- Il 50% delle somme sospese può essere pagato in un'**unica soluzione** entro il 16.09.2020 oppure in **massimo 4 rate mensili** di cui al prima entro il 16.09.2020;
- Il restante 50% può essere rateizzato in **massimo 24 rate mensili** di cui la prima da pagarsi entro il 16.01.2021.

Restano immutate le altre possibilità già introdotte dal D.L. Rilancio, n. 34/2020:

- versamento dell'intera somma entro il 16.09.2020, ovvero
- l versamento in rate mensili di pari importo (massimo 4) a decorrere dal 16.09.2020.

2. Proroga del secondo acconto ISA (art. 98)

Il Decreto Agosto interviene in materia di seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP permettendo ai soggetti ISA, con ricavi non superiori alle soglie previste per l'applicazione degli ISA, di **prorogare al 30.04.2021** il termine del pagamento di suddette imposte.

La condizione necessaria affinché i soggetti ISA beneficino di tale proroga è che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel **primo semestre del 2020** rispetto al **primo semestre del 2019**.

3. Proroga riscossione coattiva (art. 99)

Il Decreto Agosto differisce ulteriormente la sospensione dei versamenti disposti dall'articolo 152 del D.L. Rilancio, n. 34/2020, prorogando al 15.10.2020 (anziché al 31.08.2020) i versamenti dovuti con riferimento a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione:
- atti di ingiunzione fiscale emessi degli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

4. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110)

Le società di capitali e gli enti commerciali che adottano i principi contabili nazionali possono, anche in deroga alla disposizione del Codice Civile (art. 2426), rivalutare nel **bilancio 2020** i beni d'impresa e le

partecipazioni che risultano dal bilancio al 31.12.19, fatta esclusione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. "immobili merce").

La novità del Decreto Agosto è rintracciabile nella possibilità di **rivalutare singoli beni**, senza che questi appartengano necessariamente a una categoria omogenea.

Il riconoscimento del maggior valore derivante dalla rivalutazione può essere imputato a capitale o a una riserva in sospensione d'imposta. In quest'ultima ipotesi è possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione (anche parzialmente) con il versamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP del 10%.

Il maggior valore rivalutato rileva ai fini fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2021 in caso di versamento di un'imposta sostitutiva unica del 3% (l'aliquota non è differenziata a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili).

Il costo rivalutato non assume rilevanza per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del 01.01.2024**.

[Torna all'indice](#)

..*.*.*.*.*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)